IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

# COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

I.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1965

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE SCALFARO

### INDICE

	PAG.
Congedo:	
Presidente	1
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Gagliardi ed altri: Estensione ai segretari dei consorzi di cui agli articoli 156 e 169, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 della facoltà di rogare gli atti nell'esclu- sivo interesse dei consorzi stessi (172).	1
	_
PRESIDENTE	2, 3
sione	1
Darida, Relatore per la IV Commissione	
Maulini	2
FORTUNA	2
AMADEI LEONETTO, Sottosegretario di	
Stato per l'interno	3
Votazione segreta	
Presidente	3

# La seduta comincia alle 17,10.

#### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Amatucci della IV Commissione Giustizia.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Estensione ai segretari dei consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei consorzi stessi (172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Estensione ai segretari dei consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del lesto unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei consorzi stessi » (172). Ricordo che la proposta di legge, già esaminata in sede referente, è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il Relatore per la II Commissione, onorevole Sangalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SANGALLI, Relatore per la II Commissione. Onorevoli colleghi, esporrò sinteticamente, dal punto di vista amministrativo, le linee essenziali della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, che spero venga approvata da queste Commissioni riunite.

Con le modificazioni agli articoli 89 e 142 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo-1934, n. 383, fu data facoltà ai segretari co-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI – GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

munali e provinciali di rogare, nell'esclusivo interesse delle rispettive amministrazioni, gli atti ed i contratti elencati negli articoli 87 e 140 del detto testo unico. Principale argomento dei citati articoli 87 e 140 sono le alienazioni, gli acquisti, le locazioni, le somministrazioni e gli appalti.

Evidentemente, con tali disposizioni si è inteso (sempre dal punto di vista amministrativo) permettere sia ai comuni sia alle province un risparmio, con riguardo alla notevole spesa che gli atti notarili in generale comportano. Basti pensare quello che costa amministrativamente un atto riferentesi all'acquisto di aree industriali, o agli appalti di ingente valore. Nell'ambito del comune e della provincia esistono a norma di legge consorzi che hanno differenti compiti ed iniziative (consorzio di acquedotti, di fognature, e via dicendo).

Desidero, inoltre, far presente che il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale che era stato presentato dal Governo al Senato nella passata legislatura – e che io mi auguro venga al più presto ripresentato anche presso questo ramo del Parlamento – prevedeva all'articolo 57 che i segretari comunali, i segretari provinciali e i segretari dei consorzi potessero rogare tutti gli atti posti in essere a qualsiasi titolo nell'esclusivo interesse dei rispettivi enti. Pertanto, il progetto di legge di iniziativa governativa prendeva in considerazione la lamentata « lacuna ».

Sotto questo profilo, non credo vi siano argomenti per opporsi all'approvazione della presente proposta di legge, che intende sanare, nell'interesse delle Amministrazioni locali (comuni e province), una lacuna evidente specialmente quando si consideri l'importanza finanziaria riferita all'interesse del consorzio esistente nei comuni e nelle province. Ripeto, infine, che si tratta di enti comunali e provinciali, e non di enti privati.

Per i motivi che ho brevemente esposto, ritengo che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri possa ottenere il voto favorevole delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Il Relatore per la IV Commissione, onorevole Darida, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DARIDA, Relatore per la IV Commissionc. Ho già avuto occasione di esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame durante la sua discussione in sede referente. In quella sede furono esposte le obiezioni del Consiglio nazionale del notariato, che riscontrava in questa proposta di legge una limitazione all'attività notarile. A mio avviso tali obiezioni non hanno fondamento, in quanto l'estensione prevista dal provvedimento è fondata su motivi di analogia per materie limitate e riguardanti in ogni caso l'amministrazione di enti locali.

Durante la discussione in sede referente l'onorevole Maulini preannunciò un emendamento avente lo scopo di precisare lo stato giuridico dei segretari, in quanto la facoltà prevista dalla norma non può essere attribuita ad impiegati qualsiasi. Si convenne quindi che i segretari di consorzi debbano già essere segretari comunali o provinciali. Concludendo, ritengo opportuno approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAULINI. Prendo la parola per confermare quanto ho detto in sede referente. Ripeto qui che se per principio un segretario comunale può rogare gli atti nell'interesse del comune, a maggior ragione deve poter rogare atti nell'interesse di consorzi di comuni e province.

Desidero inoltre ricordare che siamo di fronte ad una materia che è tutta da rivedere e non è certo con tali provvedimenti, che costituiscono al massimo dei palliativi, che si risolveranno i problemi relativi ai consorzi ed ai comuni.

Il nostro parere è comunque favorevole alall'approvazione della proposta di legge.

FORTUNA. Ho già espresso nella precedente riunione la mia perplessità in ordine all'estensione prevista dal provvedimento in esame. Mi sembra che in genere i notai siano visti in una luce sfavorevole, forse perché si pensa che siano pieni di denaro o di lavoro. Se ben ricordo, v'era stata, da parte di alcuni parlamentari, una mezza promessa di evitare per il futuro il continuo stillicidio di sottrazione di attività ai notai, liberi professionisti, a favore di enti pubblici. La proposta di legge in esame costituisce un ulteriore tentativo di sottrazione di una vasta gamma di attività alla libera professione notarile. Comprendo però l'interesse pubblico generale, ed è per questo che ho parlato di perplessità e non di atteggiamento negativo. Ritengo che le libere professioni debbano essere tutelate mediante la non sottrazione di attività alla loro funzione. Per l'esercizio dell'attività notarile è prevista una serie di difficilissimi esami, un continuo controllo dell'attività sul piano amministrativo e della legittimità, controlli in ordine a possibili falsificazioni degli atti, controlli relativi all'obbligo della riscossione o IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI – GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

dell'indicazione di imposte. Vi è tutta una serie di attività imposte dalla legge a questi liberi professionisti, che assumono anche l'aspetto di pubblici ufficiali e danno garanzia della legalità degli atti.

Mi rendo conto delle valutazioni di ordine generale fatte dagli onorevoli relatori, ma vorrei che ci fossero date alcune precisazioni.

In primo luogo, è stato accettato il riferimento al fatto che i segretari siano meramente degli impiegati, ma abbiano quella determinata qualifica. In secondo luogo, si è detto che certamente questi consorzi sono consorzi di enti locali, cioè comunali e provinciali. Desidero una precisazione in tal senso, poiché gli articoli 156 e 169 del citato testo unico possono prevedere consorzi anche con la Camera di commercio, industria e agricoltura, o con altri enti misti (per esempio, nei consorzi per la industrializzazione, vi è una commistione tra enti locali e anche a partecipazione privata; il segretario dei consorzi potrebbe benissimo essere segretario comunale). La natura del consorzio, la sua formazione, rimangono impregiudicate. Nella relazione che accompagna la proposta di legge in esame, si legge: « È evidente, infatti, tra l'altro, che se i consorzi vengono il più delle volte costituiti tra gli enti locali... ».

Le parole: « il più delle volte » stanno a significare che ciò può anche non accadere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DARIDA, Relatore per la IV Commissione. L'articolo 156 del citato testo unico precisa che i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi per opere di comune interesse. L'articolo 169 del medesimo testo unico precisa che più province hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro, ovvero con due o più comuni, al fine di provvedere ad opere di comune interesse.

Mi sembra, pertanto, che il settore sia ben delimitato.

AMADEI LEONETTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi dichiaro favorevole alla approvazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

#### ARTICOLO UNICO.

I segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unico.

L'onorevole Maulini ha presentato il seguente emendamento: premettere alle parole: «I segretari di Consorzi » le parole: «I segretari comunali o provinciali che sono segretari ».

Pongo in votazione l'emendamento citato. (*E approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto, a seguito della modificazione apportata, così formulato:

« I segretari comunali o provinciali che sono segretari di consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unico »:

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata direttamente a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gagliardi ed altri: « Estensione ai segretari dei consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei consorzi stessi » (172):

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione per la II Commissione:

Amodio, Borsari, Botta, Calabrò, Calasso, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Dietl, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Ga-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI – GIUSTIZIA) — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

gliardi, Gambelli-Fenili, Greppi, Grimaldi, Lombardi Ruggero, Manco, Maulini, Rampa, Russo Spena, Sangalli, Scalfaro, Semeraro, Vestri, Vincelli.

Hanno preso parte alla votazione per la IV Commissione:

Bavetta, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Cannizzo, Cariota-Ferrara, Coccia, Darida, De Florio, Del Castillo, Fortuna, Galdo, Guidi, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Re

Giuseppina, Reggiani, Romeo, Ruffini, Sforza, Sgarlata Marcello, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

È in congedo il deputato Amatucci.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI